ARCHIVIO DI STATO
ROMA
STAT.
512/7
BIBLIOTECA

2r

979

Ferentillo

Capitoli fatti
per
L'Università del Castellone di
Ferentillo

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA
BIBLIOTECA

Capituli fatti per la Università del Castellone da Andrea Onori, ed Angelo Pascucci Deputati per Consiglio dalla sudetta Università assieme con il Cancelliere per rifare i seguenti Capitoli

Capitolo del Pascolo

1. Capitoliamo ed ordiniamo, che per l'avvenire non sia lecito affittare più il pascolo, ma che lo debba riscuotere l'Antepasito, e questo facciamo per quietare ogni lite, e difficoltà che ci sono state e sono di presente per il suddetto pascolo.

2. Ordiniamo a qualunque persona che vorrà pascolare coi suoi bestiami in d.º pascolo sia obligato a dare l'assegna per iscritto in mano degli Antepositi fra il termine di tre giorni, e pascolando più di un giorno non avendo data l'assegna cadano nella pena di un paolo per bestia il giorno per qualsivoglia sorte di bestiame, e la suddetta pena ne vada la quarta parte alla Camera Ducale, e l'altra quarta alla sud.ª Università, ed il restante alla corte di Ferentillo, e l'Anteposito sia obligato fare l'accusa ogni quattro mesi, ed ogni volta che ci averà testimoni sotto pena di baj 50. e la suddetta pena vada come sopra.

3. Anche Ordiniamo che la sud.ª assegna debba durare un anno cioè dal principio di maggio, e chiunque assegna in d.º pascolo non se gli possa far pagare più di un baiocco per bestia minuta, ed un grosso per bestia grossa, e così s'intende anche li porci, dichiarando però quelli che si comprano alle fiere di Agosto, e Settembre non paghino se non la metà cioè mezzo grosso, e li temporini niente per quell'anno.

4. Anche Ordiniamo che l'Anteposito non possa affidare nessuno in detto pascolo se non paga la sudd.ª colletta di un baiocco, e contrafacendo senza ordine del Consiglio sia obligato del suo.

5. Anche Ordiniamo che risolvendosi la med.ª Università per publico Consiglio di rimuovere l'assegna nel principio di gennaro, che questi bestiami, che compiscono l'anno a maggio in circa che non possono collettare sino che non anno compito l'anno, e compito l'anno o che si debbono levare da d.º pascolo, o pure debbono pagare l'intiera colletta con darne assegna scritta sotto la sud.ª pena ad applicare come sopra, e risolvendosi la sud.ª Università di farle contare, e quelle che sono di più della assegna siano in fraude, e si applichino conforme alla pena della seconda ordinazione.

3v

Capitoli per la pena nelle vigne, e pastinati nel Territorio del Castellone

1. Capitoliamo ed ordiniamo che nelli detti pastinati e vigne del suddetto luogo, nessuno ardisca di pascere con bestie minute sotto pena di un paolo per bestia minuta, da applicarsi la terza alla Camera Ducale, l'altro terzo alla corte di Terentillo, e l'altro terzo all'Inquisitore, e si debba dar fede ad un solo testimonio.

2„ Anche ordiniamo che trovandosi bestie vaccine a far danno in detti pastinati, cioè in tempo che ci sia l'uva vi sia pena di baiocchi venti per ciascheduna bestia da applicarsi come sopra, e in qualsivoglia altro tempo vi sia di pena bajocchi dieci, e così s'intenda per le somarine, e Cavalline.

3„ Anche ordiniamo che trovandosi a far danno porci, cadino in pena di baiocchi dieci per ciascuno, ed in tempo dell'uva sia di baiocchi venti, e così nel seminato ò pure nell'uva, e nel seminato sia lecito di ammazzarlo con questo però che prima detto danneggiatore debba far parte al padrone del porco alla presenza di due testimoni, e non rimanendo il porco nella vigna di d.° danneggiato, sia sufficiente che abbia un testimonio che l'abba ferito nel suo, altrimenti se gli possa far pagare il porco.

4„ Anche ordiniamo che qualsivoglia persona che attraverserà d.i pastinati, cioè essendo seminato vi sia pena di baiocchi dieci, e così si intenda nel tempo dell'uva, ed attraversando in detti tempi con qualsivoglia sorte di bestiame vi sia pena baiocchi venti, dichiarando però nel tempo delle vendemmie, e della raccolta del grano allora sia lecito ad ognuno di potere attraversare senza incorrere in pena alcuna.

5„ Anche ordiniamo che facendosi danno con qualsivoglia sorte di bestiame nel detto territorio del Castellone vi debba fare stimare agli Antoposti, e a quelli si debba dar fede siccome dispone lo Statuto.

Capitoli per fare la foglia per i Somari, ed altro

Capitoliamo ed ordiniamo che la Bandita per fare la foglia per li somari come per qualsivoglia sorte di bestia incominci alli moriconi detti piedi del Lago per la linea dritta alla strada detto il piazello e di lì risalendo alla strada della bandita tirando per detta strada sino alla strada del colle, ritornando per d.a strada sino alli beni di Marzio Pennacchi, e questa sia la bandita per fare la foglia, e non altrimenti, ed in tutte le altre macchie di detta Università vi sia di pena un paolo per frasca, da applicarsi la quarta parte all'inquisitore, un'altra quarta alla sud.a Università, e le altre due alla Camera Ducale, ed alla corte di Ferentillo.

Capitoli dello affitto del Forno =

1. Capitoliamo ed ordiniamo che d.° Affitto del forno debba durare un anno da incominciarsi dal principio di Gennaio, e che d.° Affittuario sia obligato à scaldare il forno dell'Università con far pagare à chiunque farà il pane due pagnotte ogni quattordici cappiate conforme al solito, e che d.° Affittuario sia obligato a comandare quando vuole che si ammassi il pane da chi ne gli sarà stato fatto parte, e farsi dare le legna, e condurle al forno, e portare la tavola; e quello che farà il pane sia obligato a dargli la pizza di una pagnotta come al solito.

2. Anche ordiniamo che qualsivoglia persona soggetta a questa Università non possa fare pane, nè farsi fare ad altri pane sotto pena di uno scudo, e la perdita del pane da applicarsi la quarta parte allo affittuario, e gli altri tre quarti alla Chiesa di S. Giovanni, alla Camera Ducale, ed alla Corte di Ferentillo.

3. Anche ordiniamo che chiunque averà il forno da se non volendo andare al forno della Università non incorra in pena alcuna, ma che debbano pagare un grosso a testa con domandare prima licenza allo affittuario, e portargli l'assegno per scritto delle bocche, e così s'intenda se uno tenesse garzoni, e contrafacendo come si è detto cadino nelle sudette pene d'applicarsi come sopra.

4. Anche ordiniamo che chiunque vorrà seccare uve ed altri frutti ad ognuno sia lecito andare dove gli parerà senza incorrere in pena alcuna, ma chi vorrà scaldare al forno dell'Università debba pagare due quattrini per rata non altrimenti.

Capitoli della Bandita per le Vaccine del Castellone e Castellone Vecchio

1. Capitoliamo ed ordiniamo che la Bandita per le vaccine incominci alla strada di S. Egidio, alla penna detta il vicolo, e risalendo per detta penna sino all'immagine detta la grotticina e tirando per la strada pubblica sino all'Aiola ritornando da piedi li lavorecci sino al fosso dell'acqua delle Schie risalendo per detto fosso sino ai piedi la strada del monte detta la fontanella, e di lì ritornando per una stradella per linea dritta a cima del pago detto il faggio tirando per detta cima sino ai piedi li beni di Virgilio Prudenzi, e di lì tirando per linea dritta verso colle ottone sino ai piedi li beni di Antonio di Giuseppe detto il pago mariolo, e da d.° fosso conforme alli confini di Montenivoso, sino alla fornacchia di Scondrone da capo le vigne sino a detta strada di S. Egidio.

2. Anche ordiniamo che dentro i sud.i confini non vi possino pascolare bestie minute di nessuna sorte sotto pena di un paolo per bestia per ciascheduna volta d'applicarsi la quarta parte all'Inquisitore e ad ognuno sia lecito d'inquisirre con la prova di un sol testimonio, e gli altri 3/4

all'Università del Castellone alla Camera Ducale, e alla corte di Ferentillo

3. Anche ordiniamo che risolvendosi detta Università per pubblico consiglio per qualche bisogno vendere qualche parte che dentro le confini che se gli assegneranno da detta Università che l'offerente non incorra in pena alcuna non altrimente.

Capitoli dell'Uscitura dell'Università del Castellone

1. Capitoliamo ed ordiniamo che qualunque persona soggetta a questa Università non possa estrarre fuori di stato nessuna sorta di roba qui sottoscritta se prima non paga quel tanto che gli viene imposto dalla sud.a Università sotto pena della perdita della roba trovandosi in fraude e per indizio ciò avendo un testimonio che uno abbia portata via roba senza licenza cada in pena di giuli tre d'applicarsi la terza parte all'affittuario gli altri due terzi alla Camera Ducale ed alla Corte di Ferentillo, e così s'intenda anche di quelli che saranno trovati in fraude.

2. Anche ordiniamo che venendo a comprare un forestiero in questo territorio del Castellone che il venditore sia obligato denunziarlo all'affittuario, e non faciendolo sia obligato del suo a pagare l'affittuario, quelli che venderanno nel cerquito de Pite, e Petano si tenga lo stile del Capitolato della Comunità di Ferentillo

Tassa di tutte sorti di robe soggette all'uscitura

Per le cerose un baj.o per soma = le Brugnole un baj: per soma = le mela un baj: per soma = i fichi due baj: per soma = e così s'intenda anche se fichi secchi = l'uva due baj: per soma = le noci un baj: per coppa = id.m per le sorbe mezzo baj: per soma = per l'oliva un baj: la quarta = l'Olio due baj: la brocca per il Vino un paolo la soma = ed il Mosto un grosso = id.m la lana sei quattrini la decina, e da mezza decina in giù niente, = id.m il Cacio un baj: la decina = id.m per ciascheduna bestia menuta baj: uno, e baj: dieci per bestia grossa = id.m per gli agnelli, e caprette mezzo baj: per ciascheduno, id.m per Carne porcina un baj: la decina tanto viva, come salata = l'aceto un paolo la soma = il grano un grosso il rubbio = id.m l'orzo quattro baj: il rubbio = id.m il farro e l'orzola mezzo grosso il rubbio = la saccina, e la segola quattro baj: il rubbio = la lenta mezzo grosso il rubbio = e così s'intenda tutte sorte di legume = id.m la ghianda mezzo baj: per coppa.

3. Capitoliamo ed ordiniamo che il sud.o Affittuario dell'uscitura debba ritenere il vino ed altre robe ad uso di osteria, ed alloggiare forestiere, e ritenere bestie ad uso di deposito con far pagare quel tanto che fa pagare l'oste di Ferentillo

4. Capitoliamo ed ordiniamo che il sud.o Affittuario debba tenere roba ad uso di pizzicarolo, cioè cascio, prosciutto, salame, merluzzo, alici, e saraghe, e la sud.a robba la debba far

quel tanto che la fa pagare il pizzecarolo dell'Abbadia, e non ritenendo la detta robe cada in pena di bajocchi cinquanta d'applicarsi la terza parte all'Inquisitore, e gl'altri due terzi alla Camera Ducale, alla Corte di Ferentillo con questo che nessuno possa vendere il vino a minuto, e vendendolo ad uso di bettola lo dia per un quattrino meno, nell'alloggiare forastiere con farli pagare sotto pena di uno scudo d'applicarsi la terza parte all'affittuario, e gl'altri due terzi come sopra.

5 Anche ordiniamo che non possa vendere nessuna sorta delle sud. robe della pizzicaria a minuto cioè meno di cinque libre sotto pena di uno scudo, d'applicarsi come sopra però avendole il pizzicarolo, non avendole ognuno possa vendere senza incorrere in pena alcuna

6. I sud. Capitoli sono stati fatti, d'Andrea Onori, ed Angelo Pasetucci Deputati per il Consiglio di detto affare fatto sotto li 12. febbraio 1708. e furono riportati nel consiglio fatto sotto li 11. Novembre anno sud. e dal med. Consiglio furono confermati con proposta di Onorio Onori che si dovessero mandare all'Illmo et Eccmo Padrone Cibo, per la confermazione dei medesimi non altrimenti.

Visti i presenti capitoli consistenti in N.o 5. carte approviamo li med. nella forma che in esse si contiene questo di 14. 7bre 1709 per S. A. Camillo Cibo D.

Exhibita fuerunt in Cancria Criminali Dtus Ferentilli in qua adest copia dictorum Capitulorum hac die 26 7mbris anni 1709.

Petrus Florellus Cancrius Criminalis

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA
BIBLIOTECA

8r